

REGOLAMENTO COMUNALE

**Per l'erogazione
di contributi economici
a persone in stato di bisogno**

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 (principi e finalità)

Il Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 della legge 8 novembre 2000 n. 328, assicura alle persone e alle famiglie interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazioni e diritti di cittadinanza; elimina o riduce le condizioni di bisogno o disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria collettività; rimuove gli ostacoli che possono impedire la promozione di tutti i cittadini e si fa portavoce dei valori di solidarietà fra i cittadini. Inoltre il Comune concorre a garantire il diritto al benessere mediante la attuazione di idonei strumenti per renderlo effettivo. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e alle famiglie in difficoltà.

Questo regolamento disciplina la concessione di benefici economici o prestazioni sociali agevolate a favore di persone_singole o di persone appartenenti_a nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a bilancio del Comune.

ART. 2 (destinatari degli interventi)

Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 3 le persone e i nuclei familiari residenti o temporaneamente domiciliati o itineranti secondo la normativa vigente.

Per le persone itineranti l'assistenza consiste in un aiuto di carattere alimentare o in spese indispensabili per consentire ad esse di raggiungere il Comune di residenza a cui si provvederà a chiedere il rimborso delle spese sostenute..

Possono essere altresì beneficiari di tali interventi gli stranieri, i profughi, gli apolidi temporaneamente domiciliati, purché abbiano regolarizzato o che abbiano presentato domanda per regolarizzare la propria posizione rispetto alle norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza di persone prive di cittadinanza italiana.

CAPO II INTERVENTI

ART. 3 (definizioni e tipologia degli interventi)

Il Comune attua le seguenti forme di intervento:

- aiuti di natura economica,
- integrazione delle rette.

CAPO III AIUTI DI NATURA ECONOMICA

ART. 4 (aiuti di natura economica)

Si premette che il beneficio economico è finalizzato ad un sostegno alle difficoltà del cittadino per un periodo temporaneo e non continuativo.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- a) *contributo economico ordinario*: erogato limitatamente al tempo in cui permane lo stato di bisogno e finalizzato a garantire il minimo soddisfacimento dei bisogni primari, ricercando contestualmente, ove possibile, altre forme di intervento atte a rimuovere la situazione di disagio. In linea generale il contributo non potrà essere erogato per quegli interventi per i quali lo Stato, la Regione o altri Enti corrispondano altre forme di agevolazione;
- b) *contributo economico straordinario*: erogato per situazioni eccezionali e straordinarie, atto a risolvere problematiche contingenti.
- c) *corresponsione di titoli*: riconosciuto in forma di buoni spesa, di assegnazione di materiali e di strumenti, di concessione in uso temporaneo gratuito o oneroso di materiali o beni da utilizzarsi in base agli accordi presi con il servizio sociale;
- d) *esenzioni da tariffe o tributi gestiti dall'Amministrazione Comunale*: consistente nella riduzione di costi, rette o oneri per usufruire di servizi.
- e) *prestito*: consistente in una anticipazione economica recuperabile in base ad uno specifico e formale impegno del beneficiario, erogato a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici o assistenziali o coloro che debbano sostenere spese onerose e improrogabili debitamente documentate.

ART. 5 (modalità)

a) *Presentazione della domanda*

La *domanda* per l'ottenimento di uno dei benefici elencati all'art. 4 va presentata al Comune – Ufficio dell'Assistente Sociale – corredata dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica (ISEE). Il Comune ha comunque la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, l'Assistente Sociale del Comune può provvedere d'ufficio alla presentazione della domanda per l'erogazione del contributo, anche su segnalazione di enti, privati e organizzazioni del volontariato,

b) *Determinazione dello stato di bisogno*

L'Assistente Sociale del Comune effettua le necessarie verifiche al fine di raggiungere un buon grado di conoscenza della situazione del richiedente, ivi compreso il contatto

con altri enti o associazioni impegnate nel sociale sul territorio. Al termine di esse l'Assistente Sociale:

- elabora un progetto di intervento che comprenda ogni strategia, ivi compresa la determinazione dell'entità del contributo economico, atta a rimuovere le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno;
- consegna al Responsabile del Settore Servizi alla Persona la proposta di intervento;
- effettua interventi di monitoraggio della situazione.

c) Accesso al contributo ordinario

Ai fini dell'accesso al contributo ordinario i soggetti destinatari devono essere privi di reddito ovvero con un reddito ISEE non superiore ai tremila euro rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT (costo della vita). Prima del calcolo dell'ISEE è consentita la detrazione delle spese mediche sostenute e documentate.

d) Erogazione del contributo

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, avuta la proposta di intervento dall'Assistente Sociale, determina con atto formale la modalità e l'entità del contributo.

CAPO IV INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE O DIURNE

ART. 6 (definizione e finalità)

Per integrazione della retta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a proprio carico, allo scopo di garantire all'assistito che versi in condizioni di forte bisogno socio-assistenziale ed economico il corretto e completo percorso assistenziale di cui necessita, previa verifica dell'impossibilità del mantenimento dell'utente nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso ai servizi di rete.

ART. 7 (domanda e istruttoria)

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta il richiedente, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune – Ufficio dell'Assistente Sociale – corredata dalla dichiarazione ISEE. Qualora la domanda sia inoltrata a favore di una persona anziana, il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE è da considerarsi composto dall'anziano stesso e dal coniuge qualora presente. Non possono beneficiare dell'integrazione della retta, così come definita dal presente regolamento, persone disabili che frequentano strutture in cui la compartecipazione è già regolamentata a livello sovrazonale.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale l'assistente sociale sentirà, ove presenti, i parenti tenuti agli alimenti nell'ordine di cui all'art. 433 del codice civile, sperando ogni azione utile alla definizione di un accordo che tenga conto degli interessi della persona ricoverata e del Comune e delle condizioni economiche degli obbligati.

ART. 8 (retta)

L'assistito è tenuto al pagamento della retta in strutture a carattere residenziale o diurne con:

- a) l'ammontare dei proventi dei trattamenti economici di qualunque natura in godimento
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare
- c) il patrimonio immobiliare e/o l'ammontare dei diritti reali di godimento su beni immobili

In ogni caso la persona ricoverata in strutture a carattere residenziale ha diritto alla conservazione di una quota del proprio reddito, pari a sessanta euro mensili, rivalutati annualmente, in base agli indici ISTAT (costo della vita).

ART. 9 (recupero del credito)

Il Comune ha la facoltà di intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi per recuperare l'eventuale credito derivante dall'anticipo corrisposto.

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione comunale potrà recuperare i benefici economici concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso di assistiti indigenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del beneficio stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere l'erogazione del beneficio economico.

ART. 10 (concorso dei parenti obbligati)

I familiari tenuti con compartecipazione al pagamento della retta di strutture residenziali sono individuati dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Qualora esistano parenti chiamati ad intervenire solidalmente nella stessa posizione, la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche.

Sulla base di valutazioni socio-economiche l'Amministrazione comunale determina la misura dell'intervento economico delle persone tenute agli alimenti in base a fasce di reddito ISEE definite annualmente dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione comunale eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile stabilendo che detto recupero potrà essere perseguito, secondo le disposizioni di legge e mediante l'attivazione di ogni procedura atta allo scopo, fino all'intero ammontare delle somme corrisposte a titolo di integrazione della retta.

ART. 11 (norma finale)

In caso di fattispecie concrete che esulino dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorra provvedere in deroga alle norme ivi previste o in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, l'Assistente Sociale del Comune di residenza formula una richiesta di parere da sottoporre al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per l'iter burocratico necessario.

QUOTE DOVUTE DAI FAMILIARI TENUTI AGLI ALIMENTI
(da sottoporre annualmente all'approvazione della Giunta Comunale)

Fasce di reddito ISEE del familiare tenuto agli alimenti	Compartecipazione massima richiesta sulla quota residua di retta per anno
Fino a 6.999,99 Euro	Esente
Da 7.000,00 a 8.999,99 Euro	Euro 1.000,00
Da 9.000,00 a 11.999,99 Euro	Euro 1.500,00
Da 12.000,00 a 14.999,99 Euro	Euro 2.000,00
Da 15.000,00 a 17.999,99 Euro	Euro 2.500,00
Da 18.000,00 Euro e oltre	Copertura integrale